

**OGGETTO: LAVORO A TEMPO DETERMINATO – L’INDICAZIONE DELLE RAGIONI SOSTITUTIVE E’ ANCORA UTILE CONTINUARE A RIPORTARLA (DOPO IL D.L. N. 34/2014) NELLA LETTERA DI ASSUNZIONE**

A seguito delle recenti modifiche apportate (dal d.l. n. 34/2014) all’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, dal 21 marzo scorso l’apposizione del termine alla durata del contratto – non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe – non è più subordinata alla sussistenza e all’indicazione, nella lettera di assunzione, di una ragione giustificatrice di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2014).

Ciò nonostante, suggeriamo ai datori di lavoro **di indicare ugualmente nella lettera di assunzione l’eventuale ragione di carattere sostitutivo**; la qual cosa in quanto:

- a) l’art. 2, comma 29, della legge n. 92/2012 stabilisce che (tra gli altri) ai rapporti a termine instaurati per sostituire lavoratori assenti non si applica il contributo addizionale dell’1,40 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, posto in capo al datore di lavoro in caso di costituzione di “rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato”<sup>(\*)</sup> (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 23, n. 15 e n. 14 del 2012);
- b) ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 151/2001 <sup>(\*\*)</sup>, nelle aziende con meno di venti dipendenti, al datore di lavoro che assume con contratto a termine in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, è concesso – fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento – uno sgravio contributivo pari al 50 per cento (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 2/2011, n. 24/2008 e n. 8/2001). Nella suddetta ipotesi, peraltro, l’assunzione potrà avvenire con un anticipo fino a un mese rispetto all’inizio del congedo, salvo periodi superiori eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva (art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001).

<sup>(\*)</sup> **Art. 2, commi 28 e 29, della legge n. 92/2012**

28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25 (ovvero dall’1 gennaio 2013, ndr), ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:

- a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

(...)

<sup>(\*\*)</sup> **Art. 4, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 151/2001**

3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.